

## **Studio di settore UG72B – Altri trasporti terrestri di passeggeri**

Le attività interessate dallo studio di settore UG72B sono quelle relative ai seguenti codici ATECO 2007:

49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane;

49.39.01 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano;

49.39.09 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca.

Lo studio di settore UG72B è il risultato della evoluzione dello studio TG72B approvato con decreto ministeriale del 5 aprile 2006 e in vigore a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

La cluster analysis ha confermato i modelli organizzativi già presenti nella precedente versione dello studio.

Il nuovo studio, però, si applica anche alle imprese che svolgono come attività prevalente quella contrassegnata con il codice 49.39.01 – “*Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano*”. Tale attività, fino al periodo d'imposta 2007, era invece interessata dallo studio di settore TG83U.

Sotto il profilo dell'analisi della coerenza, gli indicatori utilizzati sono:

- valore aggiunto per addetto;
- margine operativo lordo per addetto non dipendente;
- resa chilometrica;
- costo del carburante per chilometri percorsi.

Al riguardo, si chiarisce che gli indicatori trovano applicazione solo se esistono i presupposti per il calcolo della coerenza; pertanto, per le imprese che svolgono attività di trasporto a mezzo di impianti a fune, gli indicatori di coerenza “*resa chilometrica*” e “*costo del carburante per chilometri percorsi*” non sono applicabili in quanto non calcolabili.

Gli indicatori di normalità economica applicati sono i seguenti:

- incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi e contributi;
- incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi.

Si sottolinea, inoltre, che le imprese che risultano beneficiarie dei contributi in conto esercizio (ai sensi dell'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 151 e dell'articolo 1 del D.L. n. 833 del 1986, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1987 n. 18), erogati dalle Regioni ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dovranno riportarne gli importi nel “*Quadro D*” (rigo D14) del modello UG72B. Detti contributi, pertanto, non dovranno essere indicati nel quadro F relativo ai dati contabili. Il software GE.RI.CO. procederà a sommare tali contributi ai ricavi dichiarati nel quadro F,

ai fini del confronto con il ricavo congruo stimato e ai fini del calcolo degli indicatori di coerenza e di normalità economica.

Da ultimo, si richiama l'attenzione sulle circostanza che nella variabile *“Altri costi per servizi”* (rigo F17) sono presenti anche le spese sostenute per le manutenzioni calendariali (da effettuarsi a scadenze fisse predeterminate). Considerato che tale variabile, a partire dal periodo d'imposta 2008, viene utilizzata ai fini della stima dei ricavi, si segnala che un elevato valore delle spese per manutenzioni calendariali potrebbe essere causa di non congruità rispetto alle risultanze degli studi di settore. Gli Uffici, pertanto, in fase di accertamento, nell'ipotesi in cui il periodo d'imposta considerato risulti particolarmente gravato, rispetto ad altri periodi d'imposta, dalle spese sostenute per dette manutenzioni, dovranno valutare con attenzione i casi di eventuale non congruità.

Nel Quadro X – *“Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore”*, per effetto della crisi è stato introdotto il *“Correttivo relativo al costo del carburante”*, per le cui modalità di funzionamento si rimanda al paragrafo n. 5.2.1 della Parte generale.